



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 13 novembre 2017
(OR. en)**

14141/17

**ENER 429
CADREFIN 112
DELECT 217**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 novembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 655 final
Oggetto:	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare relative agli idrocarburi Direttiva 2013/30/UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 655 final.

All.: COM(2017) 655 final



Bruxelles, 8.11.2017
COM(2017) 655 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla
direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare relative agli idrocarburi
Direttiva 2013/30/UE**

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2013/30/UE¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE ("direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare") intende conseguire un elevato livello di sicurezza per lo svolgimento di tali operazioni. La salute dei lavoratori, l'ambiente, gli impianti offshore e altre attività economiche come la pesca e il turismo traggono vantaggio dalla sicurezza delle operazioni offshore. Le disposizioni della direttiva, come attuate dagli Stati membri, contribuiscono a evitare incidenti gravi, a ridurre il numero di inconvenienti e a dare un seguito efficace agli incidenti e agli inconvenienti per attenuarne le conseguenze.

La direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati (cfr. gli articoli 35 e 36) al fine di adeguare gli allegati I, II, VI e VII per includervi informazioni aggiuntive che possono rivelarsi necessarie alla luce del progresso tecnico. Tali allegati determinano

- le informazioni da inserire nei documenti presentati alle autorità competenti, ad esempio per richiedere l'autorizzazione a svolgere attività offshore nel settore degli idrocarburi (allegato I),
- le informazioni da inserire nelle comunicazioni sulle operazioni di pozzo (allegato II),
- le informazioni riguardanti le priorità in materia di cooperazione tra operatori e proprietari e autorità competenti (ad esempio, norme, linee guida sulle migliori pratiche, allegato VI),
- le informazioni da fornire nei piani esterni di risposta alle emergenze (allegato VII).

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2013/30/UE. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 luglio 2013. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi 9 mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

In base alla direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare, la delega è ritenuta necessaria per includere informazioni aggiuntive nel contesto degli allegati I, II, VI e VII alla luce del progresso tecnico.

Ad oggi, tenuto conto del fatto che la direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare è divenuta applicabile a partire dal 19 luglio 2013, che gli Stati membri erano tenuti ad attuarla

¹ GU L 178, 28 giugno 2013, pag. 66.

entro il 19 luglio 2015 e che vi sono periodi di transizione che rinviando l'applicazione della direttiva per taluni impianti fino al 19 luglio 2018 (articolo 42, paragrafo 2), la Commissione non ha ancora ritenuto necessario o opportuno adeguare gli allegati I, II, VI e VII al progresso tecnico.

4. PROROGA DEL PERIODO PER LA DELEGA DI POTERE

Alla luce dell'evoluzione tecnica dinamica nel settore delle attività offshore e del periodo di tempo limitato trascorso per poter acquisire esperienza pratica in merito all'applicazione degli allegati di cui sopra, dovuto in parte all'applicazione dei periodi transitori, la Commissione ravvisa la necessità di prorogare la delega di cinque anni.

5. CONCLUSIONE

Negli ultimi cinque anni la Commissione non ha esercitato i poteri delegati che le sono conferiti a norma della direttiva 2013/30/UE, ma ritiene necessario prorogare la delega per i motivi summenzionati. Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo di comunicazione della direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare (articolo 36, paragrafo 2) e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.